

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai punti 1., 2. e 3. dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 22 febbraio 2021 in unica convocazione, in merito alla nomina di Amministratori, nonché alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)

**BANCA CARIGE**

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 10.30 presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, in unica convocazione per discutere e deliberare, in merito ai seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

- Nomina di Amministratori: delibere inerenti e conseguenti
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta, con riferimento alla data di sottoscrizione della medesima, ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Motivazioni e proposta

1. **Nomina di Amministratori, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Si ricorda che:

- in data 26 giugno 2020 il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Barbarulo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e, in sua sostituzione, in data 14 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione quale Consigliere Paolo Ravà, con scadenza della carica alla successiva Assemblea ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile;

**BANCA CARIGE**Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

- in data 28 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Calandra Buonaura è deceduto.

Alla luce di quanto sopra si rende pertanto necessario procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2, del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto, provvedendo alla nomina di due Amministratori nonché alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Al riguardo si ricorda che l'Assemblea dei soci del 31 gennaio 2020, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione per il presente mandato che giungerà a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, aveva deliberato di determinare in dieci il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Gli Amministratori nominati verranno a scadere dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione a compimento del mandato per gli esercizi 2020-2022, come detto in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Si fa presente che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione a maggioranza, senza applicare il procedimento del "voto di lista", in virtù del disposto dell'art. 18, comma 11, dello Statuto sociale ai sensi del quale, ove non ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori (ma si tratti di sostituzione di taluni membri del Consiglio di Amministrazione), valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista.

Come detto si rende altresì necessario che l'Assemblea deliberi la nomina del Presidente e del Vice Presidente, in virtù della competenza esclusiva ad essa attribuita in materia dall'art. 18 dello Statuto sociale.

Gli azionisti aventi diritto che intendano presentare le candidature per la nomina di uno o due Amministratori dovranno far pervenire tali candidature, mediante l'invio dell'inerente



documentazione, entro giovedì 4 febbraio 2021, alternativamente:

- presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) a) a mani, in giornata ferial e lavorativa per le banche, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ovvero b) a mezzo posta, tramite lettera raccomandata A.R.;
- all'indirizzo pec@pec.carige.it (e per conoscenza alla casella di posta elettronica affari.societari@carige.it) da una casella di posta elettronica certificata.

Unitamente a ciascuna candidatura, dovrà essere depositata la seguente documentazione:

- apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti presentatori e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché la certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data di presentazione della proposta;
- il curriculum vitae di ciascun candidato, da cui risulti un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- una dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura, ivi inclusa l'eventuale candidatura alla carica di Presidente o di Vice Presidente, e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente per i membri del Consiglio di Amministrazione, come sintetizzati anche *infra*, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Le candidature dovranno avvenire nel rispetto delle previsioni in tema di genere previste dalla vigente normativa di legge, regolamentare e statutaria, nonché delle previsioni



statutarie e di vigilanza in materia di numero minimo di Amministratori indipendenti. Le stesse dovranno consentire pertanto la presenza in Consiglio di Amministrazione del numero minimo di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato e di Amministratori indipendenti normativamente previsto.

Si fa presente in particolare che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (recentemente adottato in attuazione dell'Articolo 26 del D.Lgs. 385/1993), applicabile con riferimento alle nomine intervenute successivamente al 30 dicembre 2020, ha introdotto nuove disposizioni con riferimento ai requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali (ivi inclusi i membri del Consiglio di Amministrazione) delle banche.

2. Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione

2.1 Composizione quantitativa

La Banca d'Italia¹ richiede che le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (come Carige) prevedano un numero massimo di 15 membri per il Consiglio di Amministrazione, limite che è possibile superare solo in casi eccezionali che vanno adeguatamente valutati e motivati. In conformità a quanto precede, lo Statuto della Banca prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

La nomina di due Amministratori riporterà il Consiglio di Amministrazione alla sua originaria composizione di 10 membri, come deliberata dall'Assemblea dei Soci del 31 gennaio 2020.

¹ Circolare di Banca d'Italia 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, par. 2.



2.2 Composizione qualitativa

Sotto il profilo qualitativo – fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto – la Circolare di Banca d'Italia 285/2013² (le “Disposizioni di Vigilanza”) richiede che il Consiglio sia composto da Amministratori:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione, funzioni esecutive e non, componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della direttiva 2013/36/UE;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, e che operino con autonomia di giudizio.

2.2.1 Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri di correttezza previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169³ (il “DM 169/2020”).

² Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, par. 1.

³ DM 169/2020, rispettivamente art. 3 e art. 4.



L'onorabilità e la correttezza non possono ritenersi sussistenti ai sensi del DM 169/2020, in via generale ed esemplificativa, in caso di: (a) interdizione legale o da taluni uffici direttivi e funzioni di amministrazione, direzione e controllo; (b) indagini, procedimenti in corso o condanne in relazione a taluni reati previsti dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio ovvero a delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; (c) sanzioni amministrative irrogate per talune violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento; (d) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; (e) sospensione o radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali.

Occorre altresì tenere conto di quanto indicato:

- (i) nelle *“Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU”* del 26 settembre 2017 (le *“Linee Guida EBA ESMA”*), le quali prevedono che i membri dell'organo di gestione dovrebbero godere di buona reputazione, di onestà e integrità se non sussistono motivazioni obiettive e dimostrabili che suggeriscono il contrario, in particolare alla luce delle informazioni pertinenti disponibili sui fattori o sulle situazioni indicate nelle medesime Linee Guida EBA ESMA⁴. Tali linee guida precisano che la valutazione della reputazione, dell'onestà e dell'integrità dovrebbe tenere conto altresì dell'impatto degli effetti cumulativi dovuti ad avvenimenti di scarsa rilevanza per la reputazione di un membro;
- (ii) nella *“Guide to fit and proper assessments”* di maggio 2018 (le *“Linee Guida BCE”*)⁵.

⁴ Linee Guida EBA ESMA, par. 73 e ss.

⁵ Linee Guida BCE, par. 4.2.



2.2.2 Requisiti di professionalità e criteri di competenza

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e soddisfare i criteri di competenza di cui al DM 169/2020.

Con riferimento alla professionalità⁶, in particolare:

- a) gli esponenti con incarichi esecutivi devono aver esercitato, per almeno 3 anni, attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi (i) nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero, anche alternativamente, (ii) presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- b) gli esponenti con incarichi non esecutivi devono soddisfare i requisiti previsti per gli esponenti esecutivi ovvero devono aver esercitato, per almeno 3 anni, anche alternativamente: (i) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; (ii) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; (iii) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere un esponente non esecutivo e, in aggiunta, deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

⁶ DM 169/2020, art. 7.

**BANCA CARIGE**

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Più in generale, coerentemente con le Disposizioni di Vigilanza⁷ e con quanto sancito dal Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance del gennaio 2020 (il “Codice di Autodisciplina”)⁸, i membri del Consiglio di Amministrazione devono assicurare, individualmente e collettivamente, un livello di professionalità che risulti adeguato alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca.

Con riferimento alla competenza⁹, i Consiglieri soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l’incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l’esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso. Il criterio è valutato dall’organo competente, che:

- a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l’esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti: 1) mercati finanziari; 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 3) indirizzi e programmazione strategica; 4) assetti organizzativi e di governo societario; 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi); 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 7) attività e prodotti bancari e finanziari; 8) informativa contabile e finanziaria; 9) tecnologia informatica;
- b) analizza se la conoscenza teorica e l’esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a: 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall’esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati; 2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

⁷ Nell’organo con funzioni di supervisione strategica e gestione devono essere presenti soggetti dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca. Cfr. Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV.

⁸ Codice di Autodisciplina, art. 2.

⁹ DM 169/2020, art. 10.



Con riferimento all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il DM 169/2020 richiede in particolare che sia valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

Le Linee Guida EBA ESMA¹⁰ prevedono inoltre che la valutazione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza adeguate dovrebbe considerare:

- a. il ruolo e i compiti previsti dalla posizione ricoperta nonché le capacità richieste;
- b. la conoscenza e le competenze acquisite attraverso l'istruzione, la formazione e la pratica;
- c. l'esperienza pratica e professionale acquisita in posizioni ricoperte in precedenza; e
- d. la conoscenza e le competenze acquisite e dimostrate dalla condotta professionale del membro dell'organo di gestione.

In particolare, le Linee Guida EBA ESMA evidenziano che può in generale considerarsi pertinente per il settore dei servizi bancari e finanziari l'istruzione in ambito bancario e finanziario, economico, giuridico, contabile, di *auditing*, amministrativo, della regolamentazione finanziaria, della tecnologia, dell'informazione e dei metodi quantitativi.

Le Linee Guida EBA ESMA prevedono altresì che nel valutare la conoscenza, le competenze e l'esperienza di un membro dell'organo di gestione, dovrebbe essere prestata considerazione all'esperienza teorica e pratica in merito a quanto segue:

- a. mercati bancari e finanziari;
- b. obblighi giuridici e quadro normativo;
- c. programmazione strategica, comprensione degli indirizzi strategici aziendali o del piano aziendale di un ente creditizio e loro conseguimento;

¹⁰ Linee Guida EBA ESMA, par. 60 e ss.



- d. gestione del rischio (identificazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un ente);
- e. contabilità e revisione dei conti;
- f. valutazione dell'efficacia degli accordi di un ente a garanzia di una governance, di una sorveglianza e di controlli efficaci; e
- g. interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, l'identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati.

Infine, le Linee Guida EBA ESMA prevedono che, nel valutare l'esperienza pratica e professionale acquisita in posizioni precedenti, particolare attenzione dovrebbe essere prestata a:

- a. la natura della posizione direttiva ricoperta e il livello gerarchico;
- b. la durata del servizio;
- c. la natura e la complessità dell'attività in cui la posizione è stata ricoperta, ivi compresa la rispettiva struttura organizzativa;
- d. l'ambito delle competenze, i poteri decisionali e le responsabilità del membro;
- e. le conoscenze tecniche acquisite mediante la posizione ricoperta;
- f. il numero di subordinati.

2.2.3 Membri esecutivi e non esecutivi

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza¹¹ e del Codice di Autodisciplina¹², la presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del *management* della Banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza.

2.2.4 Membri indipendenti

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, almeno un quarto dei componenti del

¹¹ Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

¹² Codice di Autodisciplina, art. 2.



Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina e dalla medesima disposizione dello Statuto (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5). L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta tale previsione.

Fermo quanto sopra, le Disposizioni di Vigilanza¹³ e le Linee Guida EBA ESMA¹⁴ prevedono che nell'organo con funzione di supervisione strategica debba essere garantita un'adeguata quota di membri indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

In ogni caso, le Linee Guida EBA ESMA prevedono che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione debbano agire con indipendenza di giudizio.

Anche il DM 169/2020¹⁵ interviene a dettagliare i requisiti di indipendenza, per le ipotesi in cui è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel Consiglio di Amministrazione di esponenti che soddisfino detto requisito.

2.2.5 Diversità (di età, genere, etc.)

L'art. 147-ter, comma 1ter, TUF richiede che la composizione del Consiglio di Amministrazione assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli Amministratori eletti e tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi¹⁶. L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta tale previsione.

¹³ Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

¹⁴ Linee Guida EBA ESMA, par. 79 e ss.

¹⁵ DM 169/2020, art. 13.

¹⁶ A decorrere, secondo quanto stabilito dall'art. 144-undecies.1 del Regolamento emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, dal primo rinnovo successivo all'1 gennaio 2020.



Inoltre, il Codice di Autodisciplina detta specifiche raccomandazioni in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione in termini di genere¹⁷.

Il DM 169/2020, in tema di adeguata composizione collettiva degli organi¹⁸, e le Disposizioni di Vigilanza¹⁹ prevedono che un adeguato grado di diversificazione (anche in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e provenienza geografica): alimenti il confronto e la dialettica interna; favorisca tra l'altro la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni, evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla Banca; supporti efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza.

Inoltre, le Linee Guida EBA ESMA²⁰ prevedono che tutti gli enti dovrebbero disporre e attuare una politica che promuova la diversità in seno all'organo di gestione, al fine di agevolare opinioni indipendenti e procedure decisionali ragionevoli in seno all'organo di gestione. Tale politica della diversità dovrebbe riguardare almeno percorso formativo e professionale, genere, età e, in particolare per gli enti attivi a livello internazionale, provenienza geografica, nonché prevedere un obiettivo quantitativo per la rappresentazione del genere sottorappresentato in seno all'organo di gestione.

2.2.6 Disponibilità degli Amministratori, cumulo degli incarichi

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di cui al DM 169/2020²¹, che prevede che gli stessi non possano ricoprire, alternativamente, più di:

- 1 incarico esecutivo e 2 incarichi non esecutivi; oppure
- 4 incarichi non esecutivi.

¹⁷ Codice di Autodisciplina, art. 2.

¹⁸ DM 169/2020, art. 11.

¹⁹ Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 1.

²⁰ Linee Guida EBA ESMA, Titolo V.

²¹ DM 169/2020, art. 17.

**BANCA CARIGE**

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

I limiti al cumulo degli incarichi devono essere verificati anche tenendo conto di talune esenzioni e di talune modalità di aggregazione degli incarichi²² e delle previsioni per il caso di assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo²³.

Ciascun Consigliere deve in ogni caso dedicare un adeguato quantitativo di tempo allo svolgimento del proprio incarico, come indicato dal medesimo DM 169/2020²⁴.

Inoltre, le Linee Guida EBA ESMA²⁵ richiedono che gli enti valutino se un membro dell'organo di gestione sia in grado o meno di dedicare tempo sufficiente per adempiere alle proprie funzioni e responsabilità, in particolare in periodi di attività particolarmente intensa quali una ristrutturazione, un trasferimento dell'ente, una fusione, un'acquisizione o una situazione di crisi o a seguito di difficoltà rilevanti dovute a una o più operazioni, tenendo conto che in tali periodi può essere richiesto un livello di impegno in termini di tempo maggiore rispetto ai periodi di ordinaria amministrazione.

Ai fini della valutazione dell'impegno sufficiente in termini di tempo di un membro, le Linee Guida EBA ESMA sottolineano l'esigenza di tenere conto del numero di incarichi di Amministratore indicando i criteri da seguirsi per il calcolo di tale numero.

2.3 Incompatibilità e decadenza degli Amministratori

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio coloro che versano nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

²² DM 169/2020, art. 18.

²³ DM 169/2020, art. 19.

²⁴ DM 169/2020, art. 16.

²⁵ Linee Guida EBA ESMA, par. 41 e ss.

**BANCA CARIGE**Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Inoltre, rileva, quale causa di incompatibilità comportante la decadenza dalla carica nei termini prescritti dalla legge, la violazione del divieto per gli Amministratori di assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi di imprese concorrenti (“divieto di *interlocking*”) ai sensi dell’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in merito alla tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari.

3. Remunerazione degli Amministratori

Ai sensi dell’art. 23, comma 1, dello Statuto della Banca, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano un compenso annuale e le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre al rimborso delle spese connesse al loro incarico.

Al riguardo si rammenta che l’Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2020 ha deliberato per ciascun Amministratore un compenso annuo fisso di Euro 60.000,00 (euro sessantamila) e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, non cumulabile nella stessa giornata, di Euro 250,00, oltre al rimborso delle spese secondo il meccanismo del piè di lista.

Si rammenta infine che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 5, dello Statuto e dell’art. 2389, comma 3, Cod. Civ., ha stabilito gli ulteriori compensi per il Presidente, il Vice Presidente e l’Amministratore Delegato, nonché per i membri dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

- 0 -

**BANCA CARIGE**Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Alla luce di quanto precede si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. del 22 febbraio 2021,
delibera

- 1) di nominare membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. [●], che resterà in carica per la durata residua del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- 2) di nominare membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. [●], che resterà in carica per la durata residua del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- 3) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. [●];
- 4) di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. [●].”

Genova, 20 gennaio 2021

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Francesco Micheli)